



COMUNE DI TRICESIMO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI LEGATI ALLE ATTIVITA' DI CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

(art. 1, commi 1091 e 1091-bis, della Legge 145 del 30/12/2018)

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 08/06/2026)

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Costituzione del fondo

Articolo 3 – Destinazione del fondo

Articolo 4 – Criteri di riparto del fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali

Articolo 5 – Risorse destinate al trattamento accessorio

Articolo 6 – Identificazione degli obiettivi e dei progetti di recupero dell'evasione

Articolo 7 – Criteri di riparto del fondo destinato ad incentivi del personale

Articolo 8 – Condizioni di applicabilità

Articolo 9 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1091 e 1091-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali dell'ufficio tributi comunale e di disciplinare le modalità di riconoscimento dell'incentivazione quale trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nelle attività finalizzate al recupero dell'evasione ed elusione dei tributi locali.
2. Il presente regolamento non si applica nei casi di riscossione eseguita con l'ausilio di ditte esterne incaricate nel rispetto delle vigenti leggi sui contratti di servizi e di riscossione affidata a soggetti terzi che assumono, in seguito a affidamento o di concessione, la gestione diretta delle entrate.

ARTICOLO 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente regolamento è istituito apposito Fondo incentivante destinato a confluire, sia pure con specifica destinazione, nel Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per il trattamento accessorio del personale dipendente.
2. Il Fondo incentivante di cui al presente regolamento è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto della gestione approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni a titolo di imposta, sanzioni ed interessi relative ad avvisi di accertamento, di liquidazione, concordati, nonché conseguenti ad atti di riscossione coattiva riferiti a IMU/ILIA e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica e dall'anno di registrazione contabile.
3. Le somme di cui al precedente comma sono costituite dall'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal Comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, compresi gli avvisi bonari, che generano un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'IMU/ILIA e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.
4. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato.
5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel rendiconto della gestione approvato nell'anno di riferimento.
6. L'importo delle entrate riscosse è quantificato prendendo a riferimento le attività finalizzate al recupero dell'evasione che sono state messe in atto a partire dall'anno 2025.

ARTICOLO 3 – DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Il Fondo incentivante viene ripartito nel seguente modo:
 - a. 5% del fondo è da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi;
 - b. 95% del fondo è destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, assegnato all'Ufficio Tributi coinvolto nelle attività di controllo e recupero dell'evasione tributaria.
2. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

3. Eventuali quote del fondo non utilizzate e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate all'esercizio successivo.

ARTICOLO 4 – CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI

1. Le risorse finalizzate al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi comunale sono destinate all'aggiornamento tecnologico, alle attività volte al miglioramento della fruibilità e dell'ampliamento delle banche dati e al miglioramento dei servizi al cittadino.
2. Tale Fondo potrà essere utilizzato per:
 - l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
 - l'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento delle capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

ARTICOLO 5 – RISORSE DEL FONDO DESTINATO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Le risorse sono ripartite tra il personale impiegato nelle attività per il raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione tributaria.
2. La quota di Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e IRAP a carico dell'amministrazione, ed è erogata nel rispetto del limite di sostenibilità della spesa del personale.
3. Nel rispetto della normativa, la quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.
5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali confluiscono in avanzo vincolato e possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

ARTICOLO 6 – IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGETTI DI RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il compenso incentivante è finalizzato a remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, secondo un percorso che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli obiettivi stessi e la quantificazione degli incentivi.
2. Annualmente, in sede di predisposizione degli obiettivi di gestione, la Giunta Comunale individua gli obiettivi di recupero dell'evasione tributaria per l'anno di riferimento, con definizione dei tempi di attuazione e degli indicatori di risultato.
3. Per ciascun obiettivo il Responsabile del Servizio entrate predispone un progetto ed individua i dipendenti partecipanti alle attività previste dal progetto sulla base delle specifiche competenze, le attività prestate, le tempistiche, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
4. I progetti di recupero dell'evasione tributaria sono approvati dalla Giunta Comunale.
5. Possono prendere parte ai progetti di recupero dell'evasione, e quindi essere destinatari dell'incentivo, anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
6. Possono essere inclusi nei progetti di recupero dell'evasione, e quindi essere destinatari dell'incentivo, anche dipendenti che prestano il loro servizio in altri uffici dell'Ente.
7. Eventuali motivate variazioni della composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile dell'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 7 – CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AD INCENTIVI DEL PERSONALE

1. Al termine dell'esercizio il Responsabile dell'Ufficio Tributi predispone una relazione generale sull'attività di contrasto dell'evasione tributaria svolta nell'anno, evidenziando il raggiungimento degli obiettivi fissati, i risultati conseguiti, le attività e il contributo apportato da ciascun dipendente coinvolto nei progetti.
2. La valutazione della percentuale di realizzazione degli obiettivi ai fini della erogazione del compenso incentivante avviene secondo la seguente scala:
 - il 100% di conseguimento comporta l'erogazione del 100% dell'incentivo
 - tra il 90% e il 99% di conseguimento comporta l'erogazione del 95% dell'incentivo;
 - tra il 70% e l'89% di conseguimento comporta l'erogazione dell'80% dell'incentivo;
 - tra il 50% e il 69% di conseguimento comporta l'erogazione del 60% dell'incentivo;
 - al di sotto del 50% di conseguimento non ci sarà erogazione dell'incentivo.
3. Fermo quanto riportato dalla relazione di cui ai commi precedenti, l'importo erogabile del Fondo incentivante è ripartito con le seguenti quote:
 - Responsabile Ufficio Tributi: 25%;
 - Dipendenti Ufficio Tributi e di altri uffici assegnati ai progetti di riscossione evasione: da 5% a 35%
4. La quota di ciascun dipendente impiegato nell'attività di contrasto dell'evasione tributaria è individuata dal Responsabile del Servizio nella Relazione conclusiva che propone una quantificazione sulla base della valutazione delle attività svolte e al concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento.
5. Un dipendente può essere escluso dalla ripartizione del Fondo nel caso in cui non abbiano di fatto preso parte alle attività di riscossione previste per cause indipendenti dalla propria volontà, come assenze prolungate per malattia e infortunio.
6. Nel caso in cui non sia distribuita l'intera quota degli incentivi destinati ai dipendenti del progetto, la quota eccedente è ripartita proporzionalmente in modo tale che venga ripartito l'intero importo che è stato quantificato ai sensi del comma 2.
7. La relazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Tributi confluisce nella Relazione sulla performance ed è sottoposta all'approvazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (o ad altro organismo equivalente) che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, valuterà il contenuto ed esprimendo il proprio parere.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI DI APPLICABILITA'

1. Per poter applicare il presente Regolamento è necessario che, in ciascuna annualità, l'Ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o prorogati con Decreto del Ministro dell'Interno (ai sensi dell'articolo 151 comma 1 ultimo periodo del TUEL) o con legge.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate nel caso in cui vengano approvate nuove norme che regolino in maniera diversa la materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.